

Occorre tenere presente che l'art. 6 del citato contratto di mutuo 29 aprile 1931 stabilisce quanto segue:

"Il Comune si obbliga, per un periodo di anni dieci dal 1° gennaio 1932, a non estinguere anticipatamente il mutuo concesso col presente atto.

"Decorso detto termine, il Comune potrà rimborsare in tutto o in parte il mutuo, previo preavviso di almeno 6 mesi e col pagamento, a titolo di premio, di una semestralità di interessi 7% sulla parte di mutuo anticipatamente rimborsata."

L'estinzione anticipata del mutuo è stata quindi prevista e regolata in contratto per il periodo successivo al primo decennio di vita del mutuo stesso, mentre è stata esplicitamente vietata per tale primo decennio.

Evidentemente l'accoglimento eventuale della richiesta del Comune di Pescara costituirebbe un danno per l'Istituto, pari alla differenza, fino allo scadere del decennio, fra il reddito del mutuo al 7% e quello di altro investimento al tasso corrente del 5.25%, che l'Istituto potrebbe effettuare col capitale derivante dal